

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 14 gennaio 2009

*Prezzo € 1,20
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 274.

ATTO AMMINISTRATIVO. Istituzione degli A.T.I. (Ambiti territoriali integrati) - art. 20 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 1875.

L.R. n. 23/2007, art. 17, commi 3 e 4: adozione della ricognizione e suddivisione delle strutture e risorse umane, finanziarie e strumentali al fine dell'istituzione degli A.T.I.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
16 dicembre 2008, n. 274.

ATTO AMMINISTRATIVO. Istituzione degli A.T.I. (Ambiti territoriali integrati) - art. 20 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1346 del 13 ottobre 2008, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30 ottobre 2008 e trasmessa al parere della I Commissione consiliare permanente in pari data, concernente: «Istituzione degli A.T.I. (Ambiti territoriali integrati) - art. 20 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione)» (atto n. 1398);

Visto il parere e le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del regolamento interno, per la maggioranza al consigliere Gianluca Rossi e per la minoranza al consigliere Armando Fronduti (atto n. 1398/BIS);

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali;

Uditi gli interventi dei consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

Visti gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

Vista la legge regionale 9 luglio 2007, n. 23;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18;

Vista la legge regionale 31 luglio 2002, n. 14;

Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3;

Vista la legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3;

Vista la legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43;

Visto lo statuto regionale;

Visto il regolamento interno;

Con n. 18 voti favorevoli e n. 7 voti contrari espressi nei modi di legge dai 25 consiglieri presenti e votanti

delibera:

— di approvare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, la definizione degli ambiti territoriali degli ATI, delle procedure per l'insediamento, delle modalità di funzionamento transitorie fino all'approvazione degli statuti e degli atti di maggior rilevanza - contenuti nell'*Allegato A* (comprensivo: delle cartine degli ambiti territoriali dei soggetti associativi dei comuni le cui funzioni vengono conferiti agli ATI; della cartina degli ATI, delle tabelle A1, A2, A3, A4), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di prendere atto delle schede tecniche di cui all'*Allegato B* della deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 13 ottobre 2008.

Il Consigliere segretario

EROS BREGA

Il Presidente

MAURO TIPPOLOTTI

Allegato A

**DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI, DELLE
PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI
AMBITO, DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO TRANSITORIE,
DEGLI ATTI DI MAGGIOR RILEVANZA E DI ULTERIORI
DISPOSIZIONI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DEGLI A.T.I
(ART. 20, COMMA 1 L.R. 9 LUGLIO 2007, N. 23)**

Premessa

La legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (cd riforma endoregionale) prevede, agli articoli da 17 a 22, l'istituzione degli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.), in capo ai quali vengono unificate le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati, composti dai Comuni e/o partecipati dagli Enti locali, ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, istituiti in ambito provinciale o sub provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo.

L'art. 18 della l.r. n. 23/2007 afferma che l'A.T.I. è una "forma speciale di cooperazione tra gli enti locali", avente personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio. Peraltro, l'A.T.I. si configura come un consorzio; infatti, già in passato la legislazione regionale umbra, nell'individuare "i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale" del settore idrico (in base alla legge n. 36/1994), aveva provveduto a costituire la relativa Autorità di ambito "in forma consortile" (art. 4 della l.r. n. 43/1997). La stessa disciplina degli A.T.I. di cui agli artt. 17 e ss. della l.r. n. 23/2007 è riconducibile alla gestione associata di funzioni e servizi in capo ai consorzi tra enti locali di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede anche, appunto, la possibilità di costituire con legge (anche regionale, come da recente giurisprudenza amministrativa, per tutte TAR Piemonte, sez. II, 22/3/2005, n. 632) consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.

L'articolo 20 della l.r. n. 23/2007 prevede che gli A.T.I. sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di apposita deliberazione del Consiglio regionale a seguito di proposta della Giunta regionale, sulla quale è acquisito il parere obbligatorio del Consiglio della Autonomie locali e sono sentiti gli enti locali interessati.

La proposta della Giunta definisce i comuni ricompresi in ciascun ambito (riordino territoriale), disciplina le procedure di insediamento, definisce le norme statutarie e regolamentari transitorie fino all'approvazione dello Statuto, individua gli atti di maggior rilevanza su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea di Ambito in ordine ai quali i Sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare in Assemblea solo sentiti i rispettivi Consigli comunali e stabilisce ulteriori disposizioni (riordino istituzionale).

Fino all'istituzione degli A.T.I. nelle materie indicate all'articolo 17, comma 2 della l.r. n. 23/2007, operano svariati soggetti associativi dei Comuni, previsti dalle specifiche leggi di settore, i cui ambiti territoriali di riferimento sono stabiliti nelle leggi stesse o in atti amministrativi. In particolare:

- **Sanità: quattro ambiti territoriali** (quelli delle USL), individuati nella tabella allegata alla l.r. 20 gennaio 1998, n. 3 "Ordinamento del sistema sanitario regionale", come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 35 (*vedi allegata Cartina degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali*). A livello di ciascuna USL operano, con le attribuzioni previste dalla l.r. n. 3/1998, la Conferenza dei Sindaci - organo di rappresentanza dei comuni per l'espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza - nonché le Assemblee dei Sindaci di Distretto;
- **Politiche sociali:** la l.r. 23 gennaio 1997, n. 3 "Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali" - come modificata e integrata dalla l.r. 2 marzo 1999, n. 3 e dalla l.r. 7 marzo 2002, n. 2 - rinvia la definizione degli ambiti territoriali ottimali al Piano Sociale Regionale. Il Piano Sociale Regionale 2000-2002 - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 759 del 20 dicembre 1999 e attualmente vigente - ha individuato **dodici ambiti territoriali ottimali**. Con deliberazione del Consiglio regionale n. 223 del 9 luglio 2002, due dei dodici ambiti territoriali sono stati ridefiniti, a modifica di quanto stabilito nel Piano Sociale Regionale (*vedi allegata Cartina degli ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione degli interventi sociali*);
- **Rifiuti:** la l.r. 31 luglio 2002, n. 14 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" - come modificata e integrata dalla l.r. 23 dicembre 2004, n. 31 e dalla l.r. 19 giugno 2007, n. 22 - rinvia al Piano regionale dei Rifiuti la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.). Il "Secondo Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti" - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 226 del 25 luglio 2002 e pubblicato

nel S.O. al BUR n. 42 del 25 settembre 2002 – ha individuato **quattro A.T.O.** (vedi allegata *Cartina degli ATO rifiuti*);

- **Ciclo idrico integrato: tre ambiti territoriali ottimali**, individuati nella tabella allegata alla l.r. 5 dicembre 1997, n. 43 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche” (vedi allegata *Cartina degli ATO ciclo idrico integrato*);
- **Turismo:** l’articolo 39 della l.r. 2 marzo 1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs.31 marzo 1998, n. 112”, nel disporre il trasferimento ai comuni delle funzioni e dei compiti svolti sul territorio dai servizi turistici territoriali – IAT, stabilisce che “3. I comuni, già ricompresi negli ambiti operativi dei servizi turistici territoriali-IAT, si associano secondo le forme previste dal Capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142...” (oggi articoli 30 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). I comuni hanno quindi proceduto a stipulare delle Convenzioni per la gestione comune dei servizi turistici di base, confermando quindi l’organizzazione delle funzioni in **dodici ambiti territoriali** (vedi allegata *Cartina degli Ambiti territoriali per la gestione associata delle funzioni in materia di turismo*).

Sulla base delle leggi e degli atti amministrativi di cui sopra, esistono quindi trentacinque soggetti associativi dei comuni che operano nei settori sopra indicati.

La l.r. n. 23/2007 prevede la riduzione di tali soggetti assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali (art. 17, comma, comma 2 della l.r. n. 23/2007). Gli A.T.I. pertanto sono quattro, ciascuno con competenza in tutte le materie sopra indicate (sanità, politiche sociali, rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo).

I trentacinque soggetti associativi dei comuni di cui sopra, le cui funzioni vengono conferite ai quattro A.T.I., sono soppressi dalla data di effettivo conferimento delle funzioni agli A.T.I. stessi (art. 17, comma 3 l.r. n. 23/2007).

A) DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DEGLI A.T.I.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. n. 23/2007, gli ambiti territoriali degli A.T.I. sono determinati assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali.

Si ritiene pertanto di definire nel modo seguente gli ambiti territoriali degli A.T.I.:

Ambiti territoriali degli A.T.I. (vedi la Cartina allegata al presente documento)

A.T.I. n. 1:

Comuni di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.

A.T.I. n. 2:

Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.

A.T.I. n. 3:

Comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

A.T.I. n. 4:

Comuni di: Acquasparta, Alleroni, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardia, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni.

B) PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI AMBITO

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della l.r. n. 23/2007, l'Assemblea di Ambito è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono l'A.T.I.

Il Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica convoca l'Assemblea di ambito, al fine dell'insediamento, entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1 della l.r. n. 23/2007.

Decorso inutilmente tale termine, l'Assemblea di Ambito viene convocata, entro i dieci giorni successivi, dal Presidente della Giunta regionale.

All'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea di Ambito figurano:

- a) l'elezione del Presidente e del vice Presidente dell'A.T.I., con il voto favorevole della maggioranza dei comuni che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell'A.T.I. (articolo 21, comma 2, primo periodo della l.r. n. 23/2007;
- b) la nomina dei componenti il Collegio dei revisori ai sensi di quanto previsto al paragrafo C), punto 6;
- c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione provvisorio dell'A.T.I., con la maggioranza prevista al paragrafo C), punto 2; l'approvazione del bilancio annuale di previsione definitivo avviene con le procedure e le maggioranze previste, per gli atti di maggior rilevanza, dall'articolo 20 e dall'articolo 21 della l.r. n. 23/2007;
- d) la presa d'atto della ricognizione e ripartizione, tra gli A.T.I., delle strutture e risorse facenti capo ai soggetti associativi dei comuni esistenti fino all'istituzione degli A.T.I. (nei settori indicati in premessa), che vengono definite dalla Giunta regionale acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (vedi paragrafo E);
- e) nel caso la ricognizione di cui alla lettera d) non sia stata completata, la presa d'atto dell'approvazione, con deliberazione conforme di tutti i Consigli dei comuni componenti l'Assemblea di Ambito, dello schema di convenzione che consente all'A.T.I. di utilizzare le strutture e risorse umane, finanziarie e patrimoniali del Comune di maggiori dimensioni demografiche;
- f) la richiesta alle Province di deliberare l'eventuale conferimento di funzioni agli A.T.I. ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a) della l.r. n. 23/2007, anche al fine di inserire nello Statuto, in caso di conferimento, le norme concernenti la partecipazione delle Province all'Assemblea di Ambito. Le modalità per l'effettivo conferimento delle funzioni sono regolate dallo Statuto (art. 22, comma 1, primo periodo, l.r. n. 23/2007).

Nel caso in cui il Presidente dell'A.T.I. non venga eletto durante la prima seduta dell'Assemblea di Ambito, assume le funzioni di Presidente dell'A.T.I. il Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, il quale riconvoca l'Assemblea di Ambito, al fine dell'elezione del Presidente, nei quindici giorni successivi.

Decorso inutilmente il termine di cui al paragrafo precedente, l'Assemblea di Ambito viene convocata, entro i dieci giorni successivi, dal Presidente della Giunta regionale.

Fino all'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea di Ambito, le funzioni di Presidente dell'A.T.I. sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica; in caso di assenza o impedimento, assume le funzioni di Presidente il Sindaco del Comune di dimensioni demografiche immediatamente inferiori.

Il Presidente dell'A.T.I. eletto ai sensi del presente paragrafo resta in carica per il periodo previsto nello Statuto - approvato ai sensi dell'articolo 22 della l.r. n. 23/2007 - che decorre dalla data dell'elezione.

C) NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI TRANSITORIE (ARTT. 20 E 46 DELLA LR 23/07)

Per il funzionamento degli A.T.I. si applicano le disposizioni della l.r. n. 23/2007 e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali ed in particolare quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli organi degli A.T.I. operano sulla base delle seguenti norme statutarie e regolamentari transitorie – secondo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1 e 46, comma 1 della l.r. n. 23/2007 – che si applicano fino all'approvazione, da parte di ciascun A.T.I., del proprio Statuto e regolamento di funzionamento.

1. Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 5 della l.r. n. 23/2007, gli A.T.I. svolgono le funzioni già esercitate dagli enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi di cui in premessa, comprese tutte le funzioni - previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni - in materia di risorse idriche e rifiuti, in particolare le funzioni di autorità di ambito.

Per quanto riguarda i poteri degli organi degli A.T.I., fino all'entrata in vigore della specifica disciplina contenuta nello Statuto e nel regolamento di funzionamento, si applica quanto segue:

a) i poteri dell'Assemblea di Ambito sono tutti i poteri attribuiti dalle normative di settore agli organi collegiali (Conferenze e Assemblee dei Sindaci, Assemblee dei rappresentanti dei Comuni e delle Province, ecc) - riferiti ai soggetti associativi dei comuni elencati in premessa, soppressi al momento dell'istituzione degli A.T.I.;

b) i poteri, funzioni e compiti del Presidente dell'A.T.I. sono tutti i poteri conferiti, dalle normative di settore:

- ai Presidenti degli organi collegiali di cui alla lettera a);
- agli organi collegiali esecutivi (consigli di amministrazione, consigli di rappresentanza, ecc) - riferiti ai soggetti associativi dei comuni elencati in premessa, soppressi al momento dell'istituzione degli A.T.I..

Il Presidente dell'A.T.I. svolge le funzioni non espressamente attribuite, dalla normativa vigente, all'Assemblea di Ambito o ad altri organi.

2. Per tutte le deliberazioni che non riguardano gli atti di maggior rilevanza di cui al paragrafo D, l'Assemblea di Ambito delibera con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti che rappresenti anche la maggioranza della popolazione degli stessi comuni.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea di Ambito sono valide se è presente almeno la maggioranza dei comuni componenti l'Assemblea, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell'A.T.I..

In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea di Ambito sono valide qualunque sia la quota dei comuni presenti, purché non sia inferiore ad un terzo dei comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche un terzo della popolazione dell'A.T.I.

L'Assemblea di Ambito si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'A.T.I. lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare o quando lo richieda un quinto dei componenti l'Assemblea. In tale ultimo caso, l'Assemblea di Ambito deve essere convocata entro venti giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta al Presidente dell'A.T.I..

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'A.T.I. o, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta e del relativo ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti l'Assemblea di Ambito almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, corredati dalla relativa proposta di deliberazione, devono pervenire ai componenti l'Assemblea di Ambito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

3. Tutti gli atti adottati dai soggetti soppressi al momento dell'istituzione degli A.T.I., nonché i relativi atti di controllo da parte dei soggetti competenti, restano in vigore fino all'adozione dei corrispondenti atti da parte degli A.T.I.
4. Gli indirizzi e le linee programmatiche relative all'attività annuale degli A.T.I., di cui all'art. 46, comma 2 della l.r. n. 23/2007, sono individuati negli indirizzi e nelle linee programmatiche desumibili dalla programmazione regionale e dal Patto per lo sviluppo vigenti al momento della istituzione degli A.T.I.
5. Le modalità per la verifica a consuntivo dell'attività svolta dagli A.T.I., di cui all'art. 46, comma 2, l.r. n. 23/2007, sono individuate in un'apposita sessione tematica dell'Assemblea di Ambito avente a specifico oggetto la verifica di cui sopra.
6. Per quanto riguarda la revisione economico finanziaria, in via transitoria, il Collegio dei revisori dell'A.T.I. è composto dai Presidenti dei Collegi dei revisori dei tre Comuni di maggiori dimensioni demografiche ricompresi nell'A.T.I.
Laddove sussistano le cause di ineleggibilità/incompatibilità o i limiti all'affidamento di incarichi di cui al D. lgs. n. 267/2000, l'Assemblea di Ambito procede all'elezione dei revisori, in sostituzione di quelli ineleggibili/incompatibili o per i quali sussistano i limiti di cui sopra.
7. In via transitoria le denominazioni degli A.T.I. sono: A.T.I. n. 1, A.T.I. n. 2, A.T.I. n. 3, A.T.I. n. 4, in riferimento agli ambiti territoriali di cui al paragrafo A).
Una diversa denominazione può essere definita negli Statuti degli A.T.I., che ne stabiliscono anche la sede legale nell'ambito dei territori dei comuni ricompresi in ciascun A.T.I..
Fino all'approvazione degli Statuti, la sede legale di ciascun A.T.I. è fissata presso la sede del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
8. Per quanto riguarda il settore delle politiche sociali, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. n. 23/2007, e quindi la titolarità della competenza in materia di politiche sociali in capo ai Comuni. L'A.T.I., pertanto, fornisce alle proprie sezioni di cui alla seguente lettera a), il supporto ai fini dell'imputazione giuridica all'A.T.I. stesso, degli atti di programmazione di Ambito e delle risorse.
Per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, gli A.T.I. ripartiscono le risorse erogate dalla Regione per le politiche sociali, assegnandole ai Comuni già capofila degli Ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi e delle attività sociali e applicando gli stessi criteri utilizzati dalla Regione nell'anno 2008.
Fino all'approvazione dello Statuto e del regolamento di funzionamento di ciascun A.T.I. e nel rispetto delle vigenti normative di settore:
 - a) l'Assemblea di Ambito (composta dai Sindaci dei Comuni che costituiscono gli A.T.I.) è articolata in sezioni corrispondenti ai distretti/ambiti territoriali sociali, con riferimento ai sindaci delle sezioni o loro delegati Assessori ai Servizi Sociali che unificano in un unico organismo di governo le attuali assemblee dei sindaci di distretto (art. 18 l.r. n. 3/1998) e i tavoli degli assessori ai servizi sociali di cui alla DGR n. 248/2002;
 - b) i Comuni, ricompresi nelle sezioni di cui al punto precedente, svolgono le funzioni socio-assistenziali proprie, già esercitate prima dell'istituzione degli A.T.I., nella forma programmatica, decisionale e gestionale di cui alla DGR n. 248/2002.Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni concernenti il settore delle politiche sociali, vedi il paragrafo E.

9. Nel settore idrico, l'A.T.I. n. 1 e l'A.T.I. n. 2, il cui territorio è sovrapponibile a quello dell'Ambito 1 di cui alla l.r. n. 43/1997, gestiscono unitariamente i contratti di affidamento del servizio idrico integrato validi ed in essere al momento dell'istituzione degli A.T.I. stessi ed assumono unitariamente ogni decisione attinente la programmazione e la gestione della risorsa idrica, nonché la determinazione della tariffa unica ed i rapporti con il gestore unico. A tal fine, all'Assemblea unica - costituita dalle Assemblee di Ambito dell'A.T.I. n. 1 e dell'A.T.I. n. 2 e necessaria ai fini della gestione unitaria di cui sopra – si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Assemblea di Ambito dell'A.T.I., previste dalla l.r. n. 23/2007 e dal presente atto.
- L'Assemblea unica è presieduta, salvo diversa determinazione adottata dalla stessa Assemblea, da quello, tra i due Presidenti dell'A.T.I. n. 1 e dell'A.T.I. 2, più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea unica è presieduta dall'altro.
- Al fine dell'approvazione dei bilanci annuali di previsione provvisori dell'A.T.I. n. 1 e dell'A.T.I. n. 2 – di cui al paragrafo B), lettera c) - il canone erogato, dal gestore del servizio, all'Autorità di Ambito Umbria 1, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma del disciplinare convenzionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato, viene ripartito tra l'A.T.I. n. 1 e l'A.T.I. n. 2 in base al parametro del numero di abitanti residenti nei comuni ricompresi in ciascuno dei due A.T.I., come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Laddove il dato al 31 dicembre dell'anno precedente non sia disponibile, si utilizza l'ultimo dato disponibile.
- I criteri per la ripartizione, tra l'A.T.I. n. 1 e l'A.T.I. n. 2, di eventuali ulteriori risorse o spese sono determinati dall'Assemblea unica.
- Come specificato al paragrafo E), gli Statuti dell'A.T.I. n. 1 e dell'A.T.I. n. 2 disciplinano le specifiche modalità per la gestione unitaria, da parte dei due A.T.I., dei contratti di affidamento del servizio idrico integrato riferiti all'Ambito 1 di cui alla l.r. n. 43/1997, fino alla naturale scadenza degli stessi.
- L'Assemblea unica, al fine del funzionamento dell'A.T.I. n. 1 e dell'A.T.I. n. 2, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo della struttura (personale, immobili, attrezzature) dell'Autorità di Ambito Umbria 1 e di strutture messe a disposizione dai comuni ricompresi nei due A.T.I..
10. Nel settore turismo, fino all'approvazione dello Statuto e del regolamento di funzionamento, nell'ambito di ciascun A.T.I., i comuni capofila dei servizi turistici associati, di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, continuano a svolgere, anche per conto dei comuni con i quali sono state stipulate le convenzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 3/1999, le funzioni già esercitate.
- Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, per il primo anno di applicazione della riforma, salvo diversa decisione delle Assemblee di Ambito, gli A.T.I. ripartiscono le risorse erogate dalla Regione per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo, assegnandole ai Comuni già capofila delle forme associative di cui all'articolo 39 della l.r. n. 3/1999, applicando gli stessi criteri utilizzati dalla Regione nell'anno 2008.

Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni concernenti il settore del turismo, vedi il paragrafo E.

D) ATTI DI MAGGIOR RILEVANZA

Gli atti di maggior rilevanza degli A.T.I. sono il bilancio di previsione, il conto consuntivo e il Piano d'Ambito del servizio idrico integrato (articolo 20, comma 1, ultimo periodo della l.r. n. 23/2007), nonché tutti gli atti di programmazione pluriennale di ambito (ad esempio il Piano attuativo locale delle ASL).

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della l.r. n. 23/2007, i Sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare, sugli atti di maggior rilevanza, in Assemblea di Ambito solo sentiti i rispettivi Consigli comunali.

A tal fine, il Presidente dell'A.T.I. trasmette formalmente la proposta di atto ai Presidenti dei Consigli comunali di tutti i Comuni ricompresi nell'A.T.I. Il Consiglio comunale esprime il proprio parere sulle proposte di atti di maggior rilevanza dell'A.T.I. entro trenta giorni dal ricevimento. Decorsi trenta giorni dal momento in cui ciascun Consiglio comunale ha ricevuto la proposta di atto di maggior rilevanza, l'Assemblea di Ambito può procedere a deliberare.

Ai sensi dell'articolo 21, commi 5 e 6 della l.r. n. 23/2007, l'Assemblea di Ambito delibera sugli atti di maggior rilevanza con il voto favorevole del settantacinque per cento dei comuni che rappresentano il settantacinque per cento della popolazione dell'A.T.I., salvo diversa previsione dello Statuto dell'A.T.I.

Ai fini del calcolo del quorum, la popolazione dei Comuni ricompresi nell'A.T.I. è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Laddove il quorum del settantacinque per cento dei comuni e della popolazione non venga raggiunto e sussista l'obbligo di provvedere, tale quorum è ridotto alla maggioranza assoluta dei comuni e della popolazione dell'A.T.I.; in tal caso l'Assemblea di ambito delibera decorsi sessanta giorni dall'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno (articolo 21, comma 6 della l.r. n. 23/2007).

E) DISPOSIZIONI ULTERIORI

1. Conferimento delle funzioni agli A.T.I.

L'effettivo conferimento delle funzioni agli A.T.I. nelle materie di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. n. 23/2007, anche agli effetti di cui all'art. 17, comma 3 della l.r. n. 23/2007, avviene al momento dell'insediamento dell'Assemblea di Ambito, sulla base della ricognizione e ripartizione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali necessarie per lo svolgimento delle medesime funzioni.

Le modalità per l'effettivo conferimento di ulteriori funzioni, rispetto a quelle di cui all'art. 17, comma 2 della l.r. n. 23/2007, sono regolate dallo Statuto dell'ATI.

In base all'articolo 17, comma 4 della l.r. n. 23/2007, le strutture e/o risorse umane, finanziarie e strumentali dei soggetti soppressi sono assunte in capo agli A.T.I., che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi di tali soggetti, esistenti al momento della soppressione. In particolare:

- a) gli A.T.I. subentrano nei rapporti esistenti tra i soggetti associativi dei comuni che vengono soppressi e le risorse umane utilizzate per le attività di essi, ferme restando le qualifiche e le tipologie contrattuali in essere;
- b) l'Assemblea di Ambito, composta, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della l.r. n. 23/2007, dai Sindaci dei Comuni che costituiscono gli A.T.I., definisce le procedure in riferimento a partecipazioni di altri soggetti agli organi riferiti agli ambiti territoriali esistenti sino alla istituzione degli A.T.I.;
- c) per il settore idrico, gli A.T.I. subentrano di diritto in tutte le concessioni e autorizzazioni relative a risorse idriche, attualmente in capo agli Ambiti di cui alla l.r. n. 43/1997;

Al fine di garantire che gli A.T.I. possano subentrare nella disponibilità delle strutture e risorse umane, finanziarie e strumentali dei soggetti soppressi, la Giunta regionale definisce, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, la ricognizione di tali risorse e la ripartizione di esse tra gli A.T.I., che viene sottoposta, ai fini della presa d'atto, alle Assemblee di Ambito al momento della seduta di insediamento.

In particolare, in tale ricognizione dovranno essere individuate, in relazione al territorio (vedi Cartina degli A.T.I.), le risorse - già precedentemente utilizzate dai soggetti associativi dei comuni che vengono soppressi - che transitano nella disponibilità degli A.T.I..

La Giunta regionale definisce, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli A.T.I..

Gli A.T.I., ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 comma 4 della l.r. n. 23/2007 e al presente atto, si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, delle risorse umane già a disposizione, a qualunque titolo, dei soggetti associativi dei comuni soppressi al momento dell'istituzione degli A.T.I..

I comuni componenti di ciascun A.T.I., laddove l'Assemblea di Ambito deliberi in tal senso, mettono a disposizione dell'A.T.I. ulteriori risorse umane.

Per quanto riguarda il settore turismo, con riferimento al personale si provvederà all'individuazione dei soggetti da trasferire in capo agli A.T.I. sulla base di apposita scelta da parte dei Comuni. Nella Tabella A1, allegata al presente documento, sono indicate le unità di personale e le risorse finanziarie annuali per il personale e per spese di funzionamento trasferite ai Comuni capofila degli ambiti territoriali in materia di turismo, nonché al Comune di Marsciano (per quest'ultimo in base alla DGR n. 201 del 26 febbraio 2003).

Nella Tabella A2, **le risorse finanziarie annuali per il personale e per spese di funzionamento** trasferite ai Comuni capofila e al Comune di Marsciano – già indicate nella Tabella A1 - sono riportate in riferimento ai corrispondenti A.T.I., cui dovranno essere erogate dal momento dell'istituzione degli stessi.

Per quanto concerne **i beni patrimoniali** trasferiti o da trasferire ai Comuni ai sensi della l.r. n. 3/1999, essi rimangono di proprietà dei Comuni stessi. I Comuni assegnano in uso o in comodato gratuito, agli A.T.I., soltanto i beni strettamente necessari all'esercizio delle funzioni amministrative (uffici), con l'espresso consenso da parte degli A.T.I. all'utilizzo di tali beni.

L'elenco dei beni immobili strettamente necessari all'esercizio delle funzioni amministrative (uffici) trasferiti o da trasferire ai Comuni capofila in base alla l.r. n. 3/1999 è contenuto nella Tabella A3, allegata al presente documento, predisposta sulla base del Programma di politica patrimoniale per il triennio 2002/2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 2003, n. 301 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.- serie generale - n. 22 del 28 maggio 2003. Tale ultimo atto infatti riporta l'elenco completo (uffici e altro) dei beni ex Azienda di promozione turistica – APT (pag. 20), nonché dei beni di proprietà regionale (pagg. 20 e 33) da trasferire ai Comuni.

Nella Tabella A4, allegata al presente documento, **i beni immobili** (uffici) trasferiti o da trasferire ai Comuni – già indicati nella Tabella A3 - vengono riportati in riferimento ai corrispondenti A.T.I., cui vanno assegnati in uso o in comodato gratuito.

Gli A.T.I. e i Comuni possono altresì concordare, attraverso idonee forme, l'utilizzo di beni necessari all'esercizio delle funzioni. In ogni caso i Comuni devono mettere a disposizione degli A.T.I. le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.

2. Statuti degli A.T.I.:

Lo Statuto dell'A.T.I., che disciplina le materie indicate all'articolo 22 della l.r. n. 23/2007, è approvato entro tre mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea di Ambito.-

Nei successivi tre mesi è approvato il regolamento di funzionamento.

Gli Statuti dell'A.T.I. n. 1 e dell'A.T.I. n. 2 stabiliscono le modalità per la gestione unitaria, da parte dei due A.T.I., dei contratti di affidamento del servizio idrico integrato riferiti all'Ambito 1 di cui alla l.r. n. 43/1997, fino alla naturale scadenza degli stessi.

3. Disposizioni specifiche per l'A.T.I. n. 1 e l'A.T.I. n. 2

L'A.T.I. n. 1 e l'A.T.I. n. 2, sulla base delle specifiche disposizioni statutarie di cui al punto 2, gestiscono unitariamente i contratti di affidamento del servizio idrico integrato riferiti all'Ambito 1 di cui alla l.r. n. 43/1997 - validi ed in essere al momento dell'istituzione degli A.T.I. - fino alla naturale scadenza degli stessi ed assumono unitariamente ogni decisione attinente la programmazione e la gestione della risorsa idrica, nonché la determinazione della tariffa unica ed i rapporti con il gestore unico.

La Carta dei servizi, il regolamento d'acquedotto, il regolamento degli scarichi e i provvedimenti relativi alle tariffe adottati dall'Ambito 1 di cui alla l.r. n. 43/1997, conservano validità e sono applicati nell'A.T.I. n. 1 e nell'A.T.I. n. 2, fino alla naturale scadenza dei contratti di affidamento del servizio idrico integrato riferiti all'Ambito 1 di cui alla l.r. n. 43/1997. Eventuali modifiche di tali atti vanno deliberate unitariamente dall'A.T.I. n. 1 e dall'A.T.I. n. 2., in Assemblea unica.

4. Disposizioni specifiche per i settori delle politiche sociali e del turismo

Per quanto riguarda il settore delle politiche sociali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 della l.r. n. 23/2007, il nuovo disegno istituzionale viene completato con la regolamentazione della governance delle articolazioni territoriali sub-A.T.I.. Infatti, gli A.T.I., al fine di un ottimale esercizio delle funzioni di programmazione e di gestione degli interventi sociali, si articolano, al proprio interno, secondo le modalità definite nelle leggi di settore e nel piano sociale regionale.

La futura legge regionale di revisione della l.r. n. 3/1997, il secondo Piano sociale regionale e i futuri Statuti degli A.T.I., in modo tra loro coerente, per ciò che concerne la funzione sociale, completeranno il disegno di cui all'articolo 17 della l.r. n. 23/2007, ferma restando la titolarità della competenza in materia di politiche sociali in capo ai Comuni.


Le risorse erogate dalla Regione per le politiche sociali sono assegnate, dagli A.T.I., alle articolazioni territoriali sub-A.T.I., secondo i criteri stabiliti dalla Regione stessa. Tali risorse entrano pertanto a far parte del bilancio degli A.T.I. ma, resta inteso che la ripartizione delle medesime avviene sulla base delle proposte fatte dalle articolazioni territoriali sub-A.T.I., sia per quello che riguarda la destinazione per materia sia per la suddivisione tra i territori.

Per quanto riguarda il settore del turismo, gli A.T.I., al fine di un'ottimale esercizio delle funzioni, si articolano al proprio interno e organizzano le proprie funzioni, secondo i criteri e, ove necessario, le modalità definite nelle leggi, negli atti di programmazione, negli atti di indirizzo e negli atti, sia nazionali sia regionali, di definizione dei requisiti e degli standard di qualità. L'organizzazione delle predette funzioni, comunque, è disciplinata dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento dell'A.T.I.

In ogni caso, come specificato al paragrafo C), fino all'approvazione dello Statuto e del regolamento di funzionamento, nell'ambito di ciascun A.T.I., i comuni capofila dei servizi turistici associati, di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, continuano a svolgere, anche per conto dei comuni con i quali sono state stipulate le convenzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 3/1999, le funzioni già esercitate.


**AMBITI TERRITORIALI DELLE
UNITA' SANITARIE LOCALI**

- UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1
- UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2
- UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
- UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4




**SOCIALE - AMBITI TERRITORIALI
OTTIMALI**

- AMBITO 1
- AMBITO 2
- AMBITO 3
- AMBITO 4
- AMBITO 5
- AMBITO 6
- AMBITO 7
- AMBITO 8
- AMBITO 9
- AMBITO 10
- AMBITO 11
- AMBITO 12




RIFIUTI - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

- ATO 1: ALTO TEVERE UMBRO
EUGUBINO GUALDESE
- ATO 2: PERUGINO TRASIMENO
MARSIGLIANESE TUDERTE
- ATO 3: FOLIGNATE SPOLETTINO
VALNERINA
- ATO 4: TERNANO ORVIETANO




RISORSE IDRICHE - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

- AMBITO 1
- AMBITO 2
- AMBITO 3



TURISMO - AMBITI TERRITORIALI


- AMB. TERR. AMELIA
- AMB. TERR. ASSISI
- AMB. TERR. CASCIA
- AMB. TERR. CASTIGLIONE DEL LAGO
- AMB. TERR. CITTA' DI CASTELLO
- AMB. TERR. FOLIGNO
- AMB. TERR. GUBBIO
- AMB. TERR. ORVIETO
- AMB. TERR. PERUGIA
- AMB. TERR. SPOLETO
- AMB. TERR. TERNI
- AMB. TERR. TODI



CARTINA A.T.I.

AMBITI TERRITORIALI DEGLI A.T.I.

- A.T.I. n.1
- A.T.I. n.2
- A.T.I. n.3
- A.T.I. n.4



TOTALE POP. A.T.I. N. 1: 133.446
 TOTALE POP. A.T.I. N. 2: 362.915
 TOTALE POP. A.T.I. N. 3: 159.783
 TOTALE POP. A.T.I. N. 4: 228.306

TABELLA A1
MATERIA: TURISMO
RISORSE FINANZIARIE EROGATE AI COMUNI CAPOFILA E AL COMUNE DI MARSCIANO (l.r. n. 3/1999) - ANNO 2007

| COMUNI | RISORSE UMANE | | RISORSE FINANZIARIE PER PERSONALE Cap. 716 / Voce 1021 | | RISORSE FINANZIARIE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO Cap. 716 / Voce 1022 |
|----------------------|--|---|---|---------------------------------|--|
| | TOTALE Personale trasferito ai Comuni (DGR 22.05.02 N.638) | TOTALE Posti vacanti finanziati (DGR 14.11.02 N.1569) | TOTALE Personale trasferito (DGR 04.12.02 n. 1703 + DD di liquidazione del Servizio Riforme- anno 2007) | TOTALE Posti vacanti finanziati | |
| AMELIA | N. 4 | N. 0 | € 149.446,09 | € | € 20.840,56 |
| ASSISI | N. 11 | N. 0 | € 358.849,39 | € | € 34.898,48 |
| CASCIA | N. 6 | N. 0 | € 201.388,50 | € | € 17.483,75 |
| CASTIGLIONE DEL LAGO | N. 8 | N. 1 | € 293.781,47* | € 14.736,14 | € 26.648,77 |
| CITTA' DI CASTELLO | N. 7 | N. 0 | € 225.535,87 | € | € 13.576,47 |
| FOLIGNO | N. 8 | N. 0 | € 275.318,08 | € | € 24.395,48 |
| GUBBIO | N. 7 | N. 0 | € 228.734,05 | € | € 27.487,05 |
| ORVIETO | N. 9 | N. 0 | € 291.027,31 | € | € 25.857,06 |
| PERUGIA | N. 8 | N. 1 | € 296.409,41* | € 13.994,18 | € 32.941,00 |
| SPOLETO | N. 8 | N. 0 | € 283.356,81 | € | € 28.047,10 |
| TERNI | N. 6 | N. 1 | € 218.662,25* | € 14.736,14 | € 56.505,32 |
| TODI | N. 6 | N. 0 | € 195.433,81 | € | € 23.318,96 |
| MARSCIANO** | N. 1 | N. 0 | € 25.021,60 | € | € |
| Sub totali | N.89 | N.3 | € 3.042.964,64 | € | € 332.000,00 |
| TOTALE COMUNI | | | | | € 3.374.964,64 |

*Tali somme sono comprensive di quelle per le posizioni vacanti.

** DGR n. 201/2003.

TABELLA A2
MATERIA: TURISMO
RISORSE FINANZIARIE ANNUALI DA EROGARE AGLI A.T.I. (salvo applicazione indice di crescita previsto nel D.A.P.
- DGR n.1703/2002)

| A.T.I. | COMUNI | PERSONALE TRASFERITO AI COMUNI (I.R. n. 3/1999)* TOTALE (DGR n.638/02) | RISORSE FINANZIARIE PER PERSONALE | | TOTALE PER A.T.I. RISORSE FINANZIARIE PERSONALE | RISORSE FINANZIARIE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | | TOTALE PER A.T.I. (SPESE PERSONALE + SPESE DI FUNZIONAMENTO) |
|-------------|--------------------|---|--|---|---|--|---------------------|--|
| | | | TOTALE (DD.GR n. 1569/02, n. 1703/02, n. 201/03 + DD di liquidazione Servizio Riforme - anno 2007) | TOTALE (DGR n. 780/01 + DD di liquid. Servizio Riforme - anno 2007) | | | | |
| A.T.I. N. 1 | CITTA' DI CASTELLO | N. 7 | € 225.535,87 | € 13.576,47 | € 454.269,92 | € 27.487,05 | € 41.063,52 | TOTALE A.T.I. N. 1 € 495.333,44 |
| | GUBBIO | N. 7 | € 228.734,05 | € 27.487,05 | | | | |
| A.T.I. N. 2 | ASSISI | N. 11 | € 358.849,39 | € 34.898,48 | € 1.169.495,68 | € 26.648,77 | € 117.807,21 | TOTALE A.T.I. N. 2 € 1.287.302,89 |
| | CASTIGL. DEL LAGO | N. 8 | € 293.781,47 | € 26.648,77 | | | | |
| | MARSCIANO | N. 1 | € 25.021,60 | € 0 | | | | |
| | PERUGIA | N. 8 | € 296.409,41 | € 32.941,00 | | | | |
| | TODI | N. 6 | € 195.433,81 | € 23.318,96 | | | | |
| A.T.I. N. 3 | CASCIA | N. 6 | € 201.388,50 | € 17.483,75 | € 760.063,39 | € 24.395,48 | € 69.926,33 | TOTALE A.T.I. N. 3 € 829.989,72 |
| | FOLIGNO | N: 8 | € 275.318,08 | € 24.395,48 | | | | |
| | SPOLETO | N. 8 | € 283.356,81 | € 28.047,10 | | | | |
| A.T.I. N. 4 | AMELIA | N. 4 | € 149.446,09 | € 20.840,56 | € 659.135,65 | € 56.505,32 | € 103.202,94 | TOTALE A.T.I. N. 4 € 762.338,59 |
| | ORVIETO | N. 9 | € 291.027,31 | € 25.857,06 | | | | |
| | TERNI | N. 6 | € 218.662,25 | € 56.505,32 | | | | |
| | Sub totali | N.89 | € 3.042.964,64 | € 332.000,00 | € 3.042.964,64 | € 332.000,00 | € 332.000,00 | € 3.374.964,64 |
| | TOTALE | | | | | | | |

* Il personale da trasferire dai Comuni agli A.T.I. sarà individuato sulla base di apposita scelta da parte degli stessi Comuni.

TABELLA A3*
MATERIA: TURISMO
BENI IMMOBILI (UFFICI) TRASFERITI/DA TRASFERIRE AI COMUNI CAPOFILA EX L.R. 3/99

| COMUNE | IMMOBILE | UTILIZZO RILEVATO |
|--------------------|---|-------------------|
| CITTA' DI CASTELLO | Appartamento piano primo via S. Antonio | Sede IAT |
| GUBBIO | Sede Piazza Oderisi | Sede S.T.T. |
| PERUGIA | Appartamento via Mazzini n. 6 | Sede S.T.T. |
| FOLIGNO | Palazzina n. 1 di Porta Romana | Sede S.T.T. e IAT |
| SPOLETO | Palazzo Ancajani | Sede S.T.T. |

* Tabella predisposta sulla base dei dati contenuti nel Programma di politica patrimoniale per il triennio 2002-2004 (pagg. 20 e 33).

TABELLA A4**
MATERIA: TURISMO
BENI IMMOBILI (UFFICI) DA ASSEGNARE IN USO O IN COMODATO GRATUITO AGLI A.T.I.

| A.T.I. | COMUNE | IMMOBILE | UTILIZZO RILEVATO |
|----------------|--------------------|---|-------------------|
| A.T.I. N. 1 | CITTA' DI CASTELLO | Appartamento piano primo via S. Antonio | Sede IAT |
| | GUBBIO | Sede Piazza Oderisi | Sede S.T.T. |
| A.T.I. N. 2 | ASSISI | | |
| | CASTIGL. DEL LAGO | | |
| | PERUGIA | Appartamento via Mazzini n. 6 | Sede S.T.T. |
| | TODI | | |
| A.T.I. N. 3 | CASCIA | | |
| | FOLIGNO | Palazzina n. 1 di Porta Romana | Sede S.T.T. e IAT |
| | SPOLETO | Palazzo Ancajani | Sede S.T.T. |
| | AMELIA | | |
| A.T.I. N. 4 | ORVIETO | | |
| | TERNI | | |

** Tabella predisposta sulla base dei dati contenuti nel Programma di politica patrimoniale per il triennio 2002-2004 (pagg. 20 e 33).